

Comunicazione del 29 marzo 2013 - Proroga del *floor* in caso di utilizzo di sistemi interni IRB o AMA

Con comunicazione del 4 maggio 2011 ⁽¹⁾, il *floor* previsto per i requisiti patrimoniali delle banche che utilizzano i sistemi interni IRB o AMA è stato prorogato sino a fine 2011, in attuazione di quanto disposto dalla direttiva 2010/76/CE. Con il 10° aggiornamento delle “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006) ⁽²⁾ l’applicazione del *floor* è stata estesa sino a fine 2012 ⁽³⁾.

Nel luglio 2011 la Commissione europea ha presentato il progetto legislativo in materia prudenziale (“CRR”) ⁽⁴⁾ teso a dare attuazione in ambito comunitario all’Accordo internazionale “Basilea III”: esso prevede l’applicazione del *floor* alle banche e alle SIM almeno sino a fine 2015 (articolo 476).

Relativamente agli intermediari finanziari che si iscriveranno nell’albo previsto all’art. 106 del Testo Unico Bancario, l’applicazione del *floor* è confermata anche nella proposta delle nuove disposizioni di vigilanza pubblicata nel gennaio 2012 per consultazione.

Tenuto conto di quanto precede, in considerazione dell’esigenza di preservare i presidi al rischio di modello e prevenire la volatilità del requisito patrimoniale che deriverebbe dall’assenza del *floor* nel 2013, in vista dell’entrata in vigore delle nuove regole europee (“CRR”), si dispone la proroga del *floor* per banche, gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM sino all’avvio dell’applicazione della nuova legislazione prudenziale comunitaria che scaturirà dall’approvazione del progetto “CRR” sopra menzionato.

Il *floor* continua ad applicarsi anche agli intermediari finanziari iscritti nell’Elenco Speciale di cui all’art. 107 TUB.

Pertanto, per gli intermediari che calcolano il requisito patrimoniale per il rischio di credito secondo il metodo IRB o quello per il rischio operativo con il metodo AMA, la somma dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, controparte, mercato e operativo non può essere inferiore all’80% (*floor*) del requisito patrimoniale calcolato in base alle modalità previste dalla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, par. 6) ⁽⁵⁾.

Per gli intermediari che ottenessero l’autorizzazione all’utilizzo, a fini prudenziali, dei sistemi interni IRB o AMA a partire dal 2013, la base di riferimento da utilizzare sarà comunicata nell’ambito della procedura di autorizzazione.

Infine, considerato che:

- in occasione della proroga del *floor* del dicembre 2011 la Banca d’Italia ha fatto riserva di esprimersi nuovamente in materia,
- non si genereranno nuovi obblighi in capo agli intermediari,
- l’impostazione proposta è coerente con l’attuale testo del “CRR” anche dopo il 2012 in linea con gli sviluppi della regolamentazione a livello internazionale,

non sono state condotte né la consultazione né l’analisi di impatto della regolamentazione.

(1) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 5/2011, pag. II.1.

(2) Cfr. *Bollettino di Vigilanza* n. 12/2011, pag. II.31.

(3) Cfr. Circolare n. 263, Titolo II, Capitolo 6, Sezione II, paragrafo 6, pagine 6-7.

(4) COM(2011) 452 *final*.

(5) Restano fermi i livelli minimi più elevati eventualmente comunicati dalla Banca d’Italia ai singoli intermediari.